SENATO DELLA REPUBBLICA

- IV LEGISLATURA

(Nn. 282 e 696-A)

RELAZIONE DELLA 6° COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE GIARDINA)

sui

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati (n. 282)

d'iniziativa dei senatori FORTUNATI, GRANATA, SALATI, SCARPINO, VACCARO, PIOVANO, ROMANO, PESENTI e CARUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º NOVEMBRE 1963

E

Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (n. 696)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto col Ministro del Tesoro e col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Comunicata alla Presidenza il 17 gennaio 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Il continuo aumento del numero degli studenti delle nostre Università, che ha assunto un ritmo quasi vertiginoso (1928: 40 mila; 1939: 65 mila; 1946: 190 mila; 1960: 176.193; 1961: 191.790; 1963: 226.834; 1964: 231.218. Oltre gli studenti fuori corso, che per il 1960 sono stati 71.524; per il 1961: 76.391; per il 1963: 87.039 e per il 1964: 68.881 — cifra questa non definitiva) pone molti e gravi problemi e, nello stato presente delle strutture universitarie, è causa innegabile di preoccupanti disfunzioni. Naturalmente il rimedio non sta nel frenare l'affollamento, che è un fenomeno positivo del progresso economico e sociale del Paese, bensì nel predisporre misure e riforme per adeguare l'Università, nel complesso dei suoi servizi e dei suoi organi, alle nuove e pressanti esigenze.

Misure e riforme sono peraltro anche richieste come necessarie ed improrogabili da una serie di circostanze obiettive di fronte alle quali non si può restare inerti, passivi, indifferenti.

Il rinnovamento della didattica e delle tecniche metodologiche degli insegnamenti scientifici impone, pur prescindendo dall'aumento della popolazione scolastica, lo sviluppo ed il miglioramento delle attrezzature, maggiori disponibilità di mezzi e di personale, gran numero di edifici e di laboratori. Per il prodigioso progresso della scienza pura e della scienza applicata, le attrezzature invecchiano presto e richiedono un processo di ammodernamento continuo e l'estensione degli orizzonti della scienza esige nuove impostazioni di ricerca. L'indagine scientifica si svolge oggi nel mondo ad un livello di specializzazione e con costi di apparecchiature e materiale tali che solo organismi efficienti sotto ogni aspetto possono procedere liberamente in tutte le direzioni.

In Italia per queste ed altre cause è talvolta difficile poter condurre una ricerca scientifica con i normali mezzi disponibili. Si aggiunga poi che alcuni che potrebbero ed anche vorrebbero darsi alla ricerca preferiscono, sia pure a malincuore, assumere posti di diversa qualificazione, ma di migliore rimunerazione; ed altri che si sono dati alla scienza vanno all'estero invogliati da preferibili condizioni di lavoro o indotti dall'impossibilità di svolgere in Italia determinate ricerche.

Nella Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia e conseguenti proposte di programmi di ricerca e di provvedimenti (Senato della Repubblica, IV Legislatura, doc. 34-bis), si legge: «...l'Università, ancor oggi, non è posta in grado di assolvere completamente e da sè sola le necessità relative alla ricerca, nè sempre riesce a condurre i giovani, durante il loro periodo di studio, a una completa maturità per la ricerca. E ciò perchè gli istituti universitari, non potendo talora disporre nemmeno del potenziale finanziario ed organizzativo necessario per svolgere un minimo di ricerca libera, originale, attuale, ben scelta e collocata nel quadro mondiale degli studi. non riescono neanche a soddisfare adeguatamente il dovere scolastico di avviare alla ricerca i giovani fin dai primi anni di studio universitario e di trattenerli poi per qualche anno ancora dopo la laurea per sottoporli ad un opportuno tirocinio ».

La soluzione dei problemi ai quali abbiamo fatto semplice e breve cenno non è facile e richiederà per lungo tempo la fervida incessante azione del Governo e la consapevole e vigile cooperazione del Parlamento.

Governo e Parlamento — a considerare soltanto l'opera degli ultimi anni — sono intervenuti in quasi tutti i settori della vita universitaria. Per spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici universitari e anche di stabilimenti annessi (Collegi, Case dello studente); per arredamento e attrezzature in concomitanza delle opere edilizie; per acquisto e noleggio di attrezzature scientifiche e didattiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle Biblioteche di Facoltà, e per il loro funzionamento ed infine per l'assistenza universitaria in favore degli studenti e dei giovani laureati, la legge 5 marzo 1961, n. 158, ha provveduto a stanziare 45 miliardi e 134 milioni. Agli stessi scopi mirano le leggi 26 gennaio 1962, n. 17, la legge 24 luglio 1962, numero 1073, e la legge 2 marzo 1963, n. 166, le quali hanno previsto uno stanziamento complessivo di 40 miliardi e 700 milioni.

Anche il personale insegnante non è stato dimenticato, anzi è stato oggetto di speciali provvedimenti governativi. Tralasciando di parlare dei progressi di carattere economico, ricordiamo l'aumento dei posti di ruolo dei professori universitari e degli assistenti.

In particolare, i posti di professore universitario di ruolo al 1º novembre 1957 erano 1825; per gli aumenti avvenuti al 1º novembre 1964 sono 2.545 (cioè l'organico è stato aumentato di 720 posti). Le leggi che hanno determinato l'aumento sono quelle del 18 marzo 1958, n. 311; del 5 marzo 1961, n. 158; del 26 gennaio 1962, n. 17; del 24 luglio 1962, n. 1073; del 2 marzo 1963, n. 166 e del 20 marzo 1964, n. 115.

I posti di assistente universitario di ruolo al 1º novembre 1957 erano 3190; al 1º novembre 1964, n. 7166 (cioè l'organico è stato aumentato di 3976). Gli aumenti derivano dalle seguenti leggi: legge 3 dicembre 1957, n. 1210; legge 13 marzo 1958, n. 254; legge 18 marzo 1958, n. 349; legge 5 marzo 1961, n. 158; legge 26 gennaio 1962, n. 17; legge 24 luglio 1962, n. 1073; legge 2 marzo 1963, n. 166 e legge 20 marzo 1964, n. 115. Più che raddoppiato, quindi, è il numero dei posti.

È superfluo sottolineare l'importanza del personale non insegnante che presta servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore. È quindi doveroso ricordare l'attenzione che il Governo ha dedicato a questo speciale settore del personale universitario, particolarmente in questi ultimi anni. In virtù della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono stati istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle esigenze funzionali delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria: a) ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici (carriera direttiva: posti 70); b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva: posti 1000); c) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facoltà e Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici (carriera direttiva: posti 45); d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le biblioteche predette (carriera di concetto: posti 250); e) ruolo del personale amministrativo

delle Segreterie universitarie (carriera di concetto: posti 250); f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto: posti 1000); g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto: posti 100).

Inoltre, in virtù della stessa legge, sono stati anche istituiti il ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (carriera direttiva: posti 20) ed il ruolo dei tecnici coadiutori per gli uffici tecnici predetti (carriera di concetto: posti 80).

Con i provvedimenti sopra ricordati, che non hanno precedenti nella storia delle nostre Università, pur senza alcuna pretesa di voler risolvere tutti i problemi dell'istruzione superiore, il Governo consapevolmente ha dato indirizzi nuovi e forti impulsi alla politica universitaria del nostro Paese e senza dubbio è riuscito a diminuire in larga misura la gravità della crisi. Giova ricondare a questo punto che la crisi non è esclusiva delle Università italiane, ma investe anche tutte le Università straniere. È una vera crisi di « crescenza » determinata. come si è già accennato, sia dal prodigioso progresso scientifico che esige un continuo ricorso a nuove tecniche strumentali e un correlativo continuo adeguamento delle discipline ai nuovi orizzonti e sviluppi della scienza, sia dallo straordinario aumento della popolazione studentesca, che non è dovuto ad una indiscriminata larghezza nei criteri di ammissione e di selezione, bensì al fatto che la cultura oggi in Italia e fuori non è più patrimonio di ristrette élites ma bene e meta comune di tutti i cittadini. Il Governo italiano non è stato passivo ed inerte dinanzi ad essa, ma pronto e vigile nell'affrontarla, malgrado quest'azione sia stata iniziata e svolta proprio nell'ora in cui l'Università doveva ricostruire i propri edifici distrutti dalla guerra e ricostituire il proprio prezioso patrimonio - uomini e strumenti — scomparsi, travolti o dispersi nell'immane flagello bellico.

In questo quadro vanno considerate le proposte tendenti ad istituire il nuovo ruolo dei professori aggregati.

Ai fini di un adeguamento del corpo docente universitario alle nuove esigenze imposte dal fortissimo incremento della popolazione studentesca, attuale e futura, la Commissione d'indagine sulla Scuola italiana, istituita ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ha riconosciuto la necessità di prevedere - in aggiunta all'aumento delle cattedre di ruolo - anche l'istituzione di un ruolo intermedio di professore aggregato che garantisca la piena efficienza dell'insegnamento universitario; e la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso l'avviso che, nella presente situazione dell'Università italiana, sia opportuno addivenire alla creazione di un nuovo soggetto di attività accademiche intermedio fra l'assistente e il professore di ruolo.

Accogliendo i suggerimenti dei due Consessi e dopo ampio esame del problema, il Governo ha predisposto il disegno di legge n. 696 — ora al nostro esame — con il quale si provvede all'istituzione di un ruolo dei professori aggregati, per le necessità scientifiche e didattiche delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

I posti di tale ruolo, come risulta dalla Tabella annessa al disegno, sono complessivamente 1.000, ripartiti in cinque esercizi finanziari (1º novembre 1964, posti n. 200; 1º novembre 1965, posti n. 400; 1º novembre 1966, posti n. 600; 1º novembre 1967, posti n. 800; 1º novembre 1968, posti n. 1000).

Il professore aggregato, quale risulta dal progetto, è un docente posto a disposizione delle Facoltà per la direzione di gruppi di ricercatori ovvero di reparti, di laboratori o di servizi tecnici; per l'esercizio di attività didattica integrativa ed ausiliaria di quella dei professori ufficiali mediante corsi, istituzionali o monografici, intesi all'approfondimento o al completamento dei corsi ufficiali. Questa attività didattica, secondo la relazione del Ministro, conseguirebbe il duplice scopo di assicurare la trattazione completa delle varie discipline, la cui estensione è sempre in aumento, e di evitare, al tempo stesso, il ricorso all'istituzione di nuovi insegnamenti.

Relativamente allo sviluppo di carriera dei professori aggregati il progetto prevede una progressione intermedia tra quella propria dei professori di ruolo e quella degli assistenti ordinari. Gli assistenti godono i seguenti coefficienti: 309, 420, 500, 580; i professori di ruolo invece, in ordine progressivo di tempo: 580, 700, 800, 970, 1040. Secondo il disegno governativo agli aggregati verrebbero datti i coefficienti 500, 580, 630, 750 e 820.

Quanto premesso ci consente già di rilevare l'importanza innovativa del disegno di legge del Governo che viene a segnare veramente un momento storico nella vita dell'Università italiana: aumento di 1000 posti del personale insegnante universitario ed istituzione di una nuova categoria di docenti, ai quali è riconosciuto uno sviluppo di carriera che supera quello attuale degli assistenti e che. in alcune fasi, coincide con quello dei professori universitari di ruolo. Se si tien conto poi dei provvedimenti ricordati in favore delle Università, dei professori di ruolo e degli assistenti, si possono ben cogliere le linee di una politica consapevole coerente e tenace perseguita dal Governo e dal Parlamento per il maggiore potenziamento dell'istruzione superiore del nostro Paese.

Anche il disegno di legge n. 282 — d'iniziativa dei senatori Fortunati, Granata, Salati, Scarpino, Vaccaro, Piovano, Romano, Pesenti e Carucci — vede in tale nuova categoria di docenti altro valido strumento per incoraggiare la ricerca specializzata e per una migliore funzionalità didattica degli insegnamenti universitari.

Questo disegno di legge si differenzia da quello governativo sovrattutto relativamente all'assegnazione del professore aggregato. Il disegno del ministro Gui assegna, come si è visto, l'aggregato alla Facoltà o Scuola, mentre quello dei senatori Fortunati ed altri all'Istituto universitario. « L'attività del professore aggregato — si dice nella relazione al disegno di legge n. 282 — dovrà svolgersi nell'ambito di un Istituto universitario; le sue funzioni dovranno naturalmente essere coordinate, per quanto concerne l'attività didattica, dal direttore dell'Istituto stesso o dal professore ordinario o straordinario della stessa materia (art. 2); dovrà svolgere

regolari corsi di lezioni (art. 5). È parso necessario precisare che l'attività dei professori aggregati deve svolgersi nell'ambito di Istituti universitari, non sembrando ammissibile pensare alle cattedre coperte da aggregati come cattedre facenti genericamente capo alla facoltà o scuola; ma è anche sembrato necessario precisare che gli aggregati possono far capo solo a Istituti nei quali già vi sono professori ordinari o straordinari, o alla cui disciplina la facoltà si impegni ad assegnare un posto di professore di ruolo. Se gli aggregati devono svolgere la loro attività in un Istituto, non è pensabile nè opportuno che per loro debbano essere creati nuovi Istituti il che porterebbe — in molti casi a un ulteriore frazionamento dei mezzi didattici e di ricerca disponibili. L'istituzione del professore aggregato anzi potrà rappresentare un utile incentivo alla creazione degli « Istituti policattedre » e dei « Dipartimenti ».

L'articolo 4 dello stesso disegno di legge prevede poi che « per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, il professore aggregato fa parte del Consiglio direttivo dell'Istituto universitario cui è stato assegnato con riferimento a una specifica disciplina, e che deve essere composto dei professori straordinari, ordinari e aggregati che fanno capo all'Istituto stesso. Il Consiglio direttivo degli Istituti universitari delibera in merito alla ripartizione dei fondi, alla assunzione del personale, alla divisione dei compiti tra il personale docente, tecnico e subalterno e all'organizzazione dell'attività didattica e scientifica ».

Ma questi articoli del disegno n. 282, benchè contengano alcune idee suggestive, non possono essere accolti in quanto attualmente l'Istituto universitario è monocattedra e quindi ben lontano dall'avere quella composizione e quella competenza che detti articoli ad esso attribuiscono. Il problema potrà essere riconsiderato nel momento in cui si daranno nuove basi giuridiche agli attuali Istituti universitari o sorgeranno i Dipartimenti che da tante parti sono vivamente auspicati.

Non si discute infatti, dopo le esperienze anglosassoni, dell'utilità dei « dipartimenti universitari », i quali dovrebbero costituire forti ed organizzati centri di ricerche a cavaliere di più discipline affini, tese, sia pure per vie diverse e complementari, a problemi comuni e dovrebbero essere configurati interni alle Facoltà o Scuole, ai fini di una migliore azione didattica e di una più efficace organizzazione scientifica.

La stessa Commissione d'indagine sulla scuola italiana nella sua interessante relazione afferma che l'istituzione del nuovo ruolo dei professori aggregati deve essere considerata in funzione delle esigenze di un'azione didattica più individualizzata, da svolgersi nell'ambito dei Dipartimenti e degli Istituti policattedra, che sono pure espressamente contemplati dal disegno di legge governativo n. 2314 (Camera) del 4 maggio 1965, contenente modifiche all'ordinamento universitario. Ma tutto ciò non toglie che nel legiferare e, nel caso in ispecie, nell'introdurre la figura del professore aggregato si debba tener conto della realtà dell'oggi e non di quella del domani.

Il disegno di legge n. 282 configura poi per il professore aggregato più l'attività didattica che quella scientifica, mentre, come si evince dal disegno governativo, il professore aggregato deve essere concepito a vantaggio tanto dell'insegnamento che della ricerca e deve essere utilizzato per lezioni a carattere integrativo ed ausiliario rispetto a quelle tenute dai professori di ruolo. Le lezioni cattedratiche nulla perdono del loro valore culturale e scientifico per il gran numero degli studenti presenti o per l'essere questi materialmente lontani da chi parla. « Insegnamento e scienza sono intimamente connessi anche perchè, nella tradizione universitaria più antica, che è quella medioevale, la cattedra rappresentava — come rappresenta ancor oggi in molte discipline — l'unità della funzione docente e dell'indagine scientifica. La lezione cattedratica, che è uno dei retaggi della tradizione medioevale, con le sue argomentazioni e dimostrazioni, è espressione tipica di una verità che insieme si conquista e si comunica, di una scientificità la quale trova le proprie regole e il proprio ambito nel discorso che la mente tiene con se stessa e con contraddittori almeno idealmente presenti ». Vera ricerca e liberissima partecipazione sono possibili « anche se il solo professore parla, mentre gli studenti siedono lontani e silenziosi: le forme storiche della cultura sono tali e tante che, se non si vuole cadere nelle astrazioni semplificatrici di un didatticismo deteriore, occorre sempre esaminare in concreto la realtà dei rapporti intellettuali » (dalla rivista "Il Mulino", n. 71, settembre 1957).

Ma il superaffollamento delle Università presenta problemi che i professori di ruolo anche se più d'uno per una stessa disciplina, non possono oggi assolvere in pieno, come lo potevano invece i cattedratici di cinquant'anni or sono, i quali avevano di fronte una scolaresca esigua di numero, una scienza lenta nel suo progresso ed una vita accademica raramente gravata da impegni nazionali ed internazionali. Intendiamo riferirci a quel delicatissimo e importante campo dei rapporti tra maestri e discepoli, rapporti che si dovrebbero tradurre in quotidiani incontri tra gli uni e gli altri, in una continua e paziente guida dei laureandi e dei giovani laureati, perchè questi siano educati, con sicurezza di orientamenti, alla nicerca scientifica e più precisamente alla mentalità scientifica, sviluppino il senso critico, abbiano piena conoscenza e padronanza delle metodiche e delle tecniche ed acquisiscano, infine, per la stessa vita professionale non una cultura sommaria e superficiale. bensì una vera e propria cultura scientifica.

Gli incontri frequenti fra docenti ed allievi sono quanto mai utili e fecondi, ove si pensi che, soprattutto in virtù di essi, si scoprono le intelligenze più vive e le vocazioni più chiare e si possono scegliere coloro che meritano di essere avviati agli studi e alla ricerca scientifica. Esattamente nella Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia (cfr. Doc. 49 del Senato) si osserva che «la chiamata di tutti alla cultura, lungi dal condurre alla spersonalizzazione ed all'appiattimento della cultura medesima, deve innalzarne il grado generale e specifico e ciò deve essere possibile per la più larga valorizzazione e la più ampia selezione delle capacità, delle doti, delle attitudini che la disponibilità della cultura realizza».

Ogni giorno si riducono le possibilità dei docenti di ruolo e degli stessi incaricati per lo svolgimento di quella attività didattica che è integrativa e ausiliaria degli insegnamenti ufficiali. A colmare questa lacuna, che tende a farsi sempre più estesa e che incide gravemente sulle infrastrutture dell'insegnamento in Italia, sono ora chiamati dal disegno di legge n. 696, i professori aggregati. ai quali spetta quindi il compito di contribuire allo sforzo comune diretto al fine di evitare che l'Università sia schiacciata dall'immane peso delle sue accresciute funzioni scientifiche e dal peso degli innumerevoli giovani che entrano nelle sue aule, nei suoi laboratori, cliniche, seminari, biblioteche, di impedire cioè che l'Università si trasformi in semplice fucina di diplomi e di titoli. I professori aggregati sono quindi chiamati a svolgere un compito nobilissimo e di alto prestigio. C'è posto anche per essi nelle nostre Università, un posto di grande responsabilità e di enorme importanza.

Non sono tanto gli insegnamenti ex cathedra che hanno bisogno di una corona di docenti minori quanto invece le esercitazioni di seminario, le cliniche, le esperienze di laboratorio, le scuole di specializzazione e di perfezionamento. Le carenze degli insegnamenti cattedratici per il superaffollamento vanno colmate con la moltiplicazione dei posti di ruolo e delle facoltà. L'insufficienza eventuale delle cattedre e quindi dell'insegnamento si può ben fronteggiare con gli organi convenientemente potenziati, in cui si articola già il personale docente universitario. È unanime parere di questa Commissione che la istituzione dei professori aggregati non deve assolutamente soffocare o rallentare la politica del Governo di aumentare o sdoppiare le cattedre.

* * *

Per la sua maggiore comprensione della realtà presente, la maggioranza della 6ª Commissione ha espresso la sua preferenza al testo presentato dal Governo, con l'intesa di integrarlo eventualmente con alcune norme contenute nel progetto di iniziativa parlamentare n. 282, e pertanto, per l'esame de-

gli articoli, ha assunto a base il disegno di legge governativo n. 696.

A dare rapido corso all'approvazione, in sede referente, di quest'ultimo disegno di legge, la Commissione è stata indotta non solo dalla situazione universitaria che lo ha determinato, ma anche dal fatto che il 4 maggio u.s., proprio poco dopo la chiusura della relativa discussione generale, è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2314, che reca modifiche all'attuale ordinamento universitario e che, in parecchi suoi articoli (7, 8, 10, 12, 22, 25, 32) fa riferimento anche ai docenti aggregati. Un rallentamento o sospensione dei nostri lavori avrebbe o arrestato il corso dell'esame del disegno di legge numero 2314 o costretto l'altro ramo del Parlamento a sopprimere in questo disegno di legge ogni riferimento al professore aggregato, con la deprecabile conseguenza di non inquadrare la nuova figura di docente nello schema di riforma dell'Università italiana.

* * *

La fase dell'esame degli articoli è stata quasi completamente assorbita dalla discussione relativa all'articolo 3 del disegno governativo, articolo che riguarda l'argomento principale, cioè le funzioni del professore aggregato, la cui figura viene naturalmente caratterizzata dai compiti attribuitigli.

La Commissione è stata concorde nel postulare che l'articolo 3 debba fissare linee generali, sì che esso non risponda soltanto alle esigenze attuali delle Università, ma, per quanto possibile, anche a quelle future, in corrispondenza di eventuali riforme delle strutture universitarie, riforme già prospettate nel ricordato disegno di legge n. 2314 che si trova ora all'esame della Camera dei deputati. Ed è stata anche unanimemente avvertita la necessità che la figura dell'aggregato sia delineata a « maglie larghe », vale a dire in maniera sufficientemente varia ed elastica, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse Facoltà (in particolare di quella di Medicina e Chirurgia) e da evitare il ricorso o rinvio a norme regolamentari.

È stato pure auspicato che l'articolo 3 venga formulato con la massima precisione per evitare equivoci ed incertezze nella sua applicazione; in altri termini che detto articolo rispecchi chiari orientamenti e maturate convinzioni, il che si può soprattutto conseguire partendo dalla realtà che costituisce sempre il presupposto di solide costruzioni legislative: solo a questa condizione le leggi sono veramente efficaci ed integralmente applicabili. Ed è stata anche espressa la necessità che il nuovo organo non si presenti con funzioni composite ed ambigue, specialmente per impedire che i nuovi docenti costituiscano un duplicato dei professori universitari di ruolo. La Commissione, nel totale accordo dei suoi componenti. ha espresso in sostanza il voto che la nuova figura di docente abbia una fisionomia propria perchè il professore aggregato sia strumento veramente idoneo ai fini per cui è stato ideato: rendere l'Università italiana più funzionale e più rispondente alle peculiari istanze e problemi del nostro tempo.

Prendendo le mosse dalla relazione che accompagna il disegno di legge governativo nella quale il professore aggregato viene definito « nuovo soggetto delle attività accademiche intermedie fra l'assistente ed il professore di ruolo », la Commissione si è preoccupata di precisare dette attività intermedie, cioè i compiti che possono caratterizzare la figura del nuovo docente, differenziandolo tanto dai professori di ruolo ed incaricati che dagli assistenti. Dall'esame delle funzioni di queste categorie del personale insegnante universitario (i professori universitari di ruolo, gli incaricati e gli assistenti costituiscono in atto il corpo insegnante delle Università; per gli assistenti ciò è detto espressamente dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 349) si evince che i professori di ruolo e i professori incaricati hanno come compito l'insegnamento ufficiale e la direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili annessi alle loro cattedre; mentre gli assistenti hanno come competenza quella di essere coadiutori naturalmente subordinati — dei professori di ruolo e dei professori incaricati, nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni. Gli assistenti-aiuti non hanno una competenza specifica perchè possono coadiuvare il professore nella direzione dell'istituto o possono essere preposti alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'Istituto sia suddiviso, semprechè il direttore dell'Istituto li chiami a tali funzioni.

Tutto ciò è stato tenuto presente dalla Commissione nel formulare il testo definitivo dell'articolo 3, che ha, appunto in linea principale, previsto tra i compiti dei professori aggregati attività didattica integrativa ed ausiliaria di quella svolta dai professori di ruolo. L'insegnamento universitario deve essere infatti essenzialmente impostato sul contatto diretto e continuo fra maestro e discepoli ed accompagnato da turni obbligatori di esercitazioni scientifiche, che devono svolgersi sotto la direzione-guida del docente, coadiuvato dagli assistenti. Vanno perciò sviluppati i seminari, veri centri dei colloqui e delle esercitazioni pratiche, veri centri di esperimenti e di osservazioni: solo i seminari possono assicurare un effettivo rapporto tra insegnanti e studenti e consentire a questi di conoscere i metodi della ricerca. A ragione seminari e laboratori sono considerati oggi in tutto il mondo la parte più importante e positiva dell'istruzione superiore.

I professori aggregati dovrebbero quindi rafforzare il rapporto tra l'Università e gli studenti, dovrebbero consolidare, nell'ambito degli Atenei, i centri di richiamo e di guida per i giovani. Ad essi quindi possono essere affidate molte di quelle attività che non vengono svolte dalla cattedra e che nascono o dovrebbero nascere dal frequente contatto tra insegnanti e studenti; come ad essi dovrebbero essere conferite quelle attività che potranno sorgere dalla diminuzione del numero dei corsi attribuiti per incarico. diminuzione che dovrebbe essere sensibile perchè, come è noto, troppo spesso vengono attribuiti incarichi di insegnamento più per dare una retribuzione ad assistenti e ricercatori anzichè per una esigenza effettiva dell'insegnamento. Questa pratica del moltiplicarsi degli incarichi non sarebbe in verità un gran male se essa non portasse ad aumentare inutilmente il numero degli insegnamenti ufficiali e dei relativi esami, rendendo sempre più difficile il coordinamento dei corsi ed aumentando il carico di lavoro per gli studenti.

Tra le varie tendenze, manifestatesi in sede di discussione dell'attività didattica e scientifica del professore aggregato — alcune dirette a dare prevalenza a quella didattica altre invece a quella scientifica - è prevalsa infine la proposta di accogliere il principio enunciato dall'articolo 3 dello stesso disegno governativo che pone sullo stesso piano tanto l'una che l'altra attività: « i professori aggregati svolgono attività didattica e scientifica». Detto articolo prevede saggiamente che siano demandati ai professori aggregati compiti di ricerca e compiti didattici di grado e di natura diversa in rapporto alle reali esigenze delle facoltà o scuole.

L'affidare ai professori aggregati compiti relativi tanto all'attività didattica che a quella scientifica è una riaffermazione dell'unità dell'insegnamento e della ricerca, unità che costituisce l'essenza dell'istruzione universitaria. Se, entro certi limiti, possono concepirsi ricercatori che non abbiano obblighi didattici, scienziati, cioè, che non siano professori, è del tutto assurdo immaginare insegnanti che non siano ricercatori. Nella Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia e sulle linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965, presentato al Parlamento il 2 ottobre 1964 (cfr. doc. 49 del Senato), l'onorevole Ministro non esita ad affermare che « la ricerca e l'insegnamento sono strettamente collegati e si alimentano a vicenda ».

La norma proposta dal Governo rispecchia perfettamente la nostra tradizione collaudata da una secolare esperienza; essa discende dal concetto stesso di Università e dalle leggi fondamentali dell'istruzione superiore. « L'istruzione superiore — dice la legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725 — ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali nelle carriere sia pubbliche che private, in cui si richiede la preparazione di accurati

studi speciali e di mantenere e di accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria ». Questa disposizione è stata riprodotta in parte dalla legge Gentile (1923) e, successivamente, nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvate nel 1933. Questo articolo stabilisce infatti che l'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

In base alle leggi ricordate, il fine dell'insegnamento è duplice: scientifico e professionale. Questi due scopi non sono fra loro distinti e discordi, ma si integrano e si completano a vicenda, in modo che « la Università moderna, oltre ad essere rappresentante della più alta scienza e della più alta cultura in sé, è altresì l'organismo mediante il quale lo Stato procaccia la massima educazione scientifica delle varie professioni sociali » (così scrive Silvio Spaventa nella Relazione al disegno di legge presentato dal Ministro Gianturco nella seduta della Camera dei deputati il 4 maggio 1897). Si può dire quindi che l'istruzione superiore è quel ramo dell'istruzione che ha carattere speciale, è impartita a giovani forniti delle necessarie cognizioni generali ed ha lo scopo di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

È chiaro che la ricerca scientifica, come unico mezzo per il progresso della scienza, è posta in primo piano dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e che questo stesso articolo pone l'esercizio degli uffici e delle professioni su basi rigorosamente scientifiche. L'ansia della ricerca e gli interessi scientifici investono tutta l'attività universitaria (dalla pura indagine di laboratorio alla lezione cattedratica) e quindi scindere l'attività di ricerca da quella didattica sarebbe un non senso; significherebbe isterilire, inaridire i due rami fecondi dell'istruzione superiore. È significativo che la ricerca scientifica, pur essendo posta in primo piano dal legislatore, non sia regolata o controllata da norme speciali e ciò non significa misconoscimento di essa,

anzi tutt'altro: si spiega nel fatto che la ricerca scientifica deve essere l'anima ed il fine costante di docenti, assistenti e studenti. L'Università soltanto in essa e per essa trova la sua ideale giustificazione e la sua effettiva ragion d'essere. Pertanto, se si riconoscesse come funzione primaria e prevalente o esclusiva dell'aggregato quella didattica, si mortificherebbe la figura del nuovo docente, il quale si sentirebbe come degradato a compiti non propri dell'istruzione superiore. Non si possono assolutamente dissociare i due aspetti fondamentali della attività del docente universitario, cioè la ricerca scientifica e l'insegnamento.

Se il professore aggregato deve avere — come senza dubbio tutti desiderano — una raffigurazione tale che lo incoraggi a raggiungere un giorno la cattedra, non si può dare, nel formulare i suoi compiti, una accentuazione particolare a quelli didattici, perchè ciò costituirebbe remora o rallentamento della sua attività di ricercatore, che è la sola che viene considerata nei concorsi universitari. È opportuno sottolineare che nessun peso determinante hanno nei concorsi universitari gli anni o la natura dell'insegnamento svolto, mentre valore decisivo hanno esclusivamente le pubblicazioni, cioè i contributi scientifichi.

È stato anche osservato, per neutralizzare la tesi della prevalenza dei compiti didattici su quelli scientifici, che è assurdo pretendere che l'Università dia una piena integrale preparazione professionale agli studenti. Ciò sarebbe del resto umanamente impossibile. Vero compito dell'Università è quello di dare ai giovani una forma mentis superiore, pronta ed agile tanto alla sintesi che all'analisi; conoscenza dei pricipi generali del ramo della scienza particolarmente seguito, e, su basi rigorosamente scientifiche, il dominio delle metodiche proprie delle varie discipline. In virtù di queste capacità e di queste cognizioni, i giovani potranno facilmente da sè completare la cultura utile e necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni, come, in virtù delle medesime, potranno affrontare, anche da soli, i problemi più ardui della scienza e del sapere. Una Università, così intesa e così

concepita, sarà veramente guida e maestra per la ricerca scientifica e per l'esercizio delle professioni.

La Commissione si è trovata d'accordo, per garantire al professore aggregato una certa autonomia nell'assolvimento del suo duplice compito didattico e scientifico, di approvare la norma del disegno governativo con la quale si stabilisce che il professore aggregato è assegnato alla Facoltà e che da questa sola vengono deliberati o modificati i suoi compiti; ed è stata pure unanime nell'accogliere, con lievi modifiche, il disposto del disegno governativo con cui si prevede che qualora nella Facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento per i quali non vi sia un titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, possa essere chiamato a svolgere, su deliberazione motivata del consiglio di facoltà, in aggiunta alla sua attività normale, uno dei corsi ufficiali medesimi. È evidente che questa « chiamata » equivale al consueto « incarico » che, come è noto, dura soltanto per il periodo di un anno accademico salvo conferma e che si tratta di una funzione a carattere eccezionale, in corrispondenza di particolari circostanze.

Tenuto presente che, in base al vigente ordinamento universitario, i professori universitari di ruolo, i professori incaricati e gli assistenti costituiscono il personale insegnante delle Università e considerato poi che l'articolo 25 del disegno di legge governativo n. 2314 (modifiche all'ordinamento universitario), che è ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, statuisce che « l'insegnamento ufficiale nelle Università, negli Istituti di istruzione universitari e negli Istituti aggregati è impantito da professori di ruolo e, nei casi previsti, da professori aggregati e professori incarica-Commissione ha creduto opla portuno di aggiungere, come penultimo comma dell'articolo 3, che « in relazione ai compiti previsti dai precedenti commi, l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale ai sensi dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ». È chiaro che questa norma si riferisce non solo al caso dell'incarico conferito all'aggregato ma a ogni sua attività didattica.

La Commissione, pur auspicando un sistema ispirato al principio del pieno impiego, ha escluso che tale principio possa trovare la sua prima attuazione nel settore dei professori aggregati; ha ritenuto in particolare che la questione del pieno impiego non possa essere affrontata se non in via generale per tutto il personale universitario. Il problema è certamente vivo e sentito, come attesta tra l'altro il penultimo comma dell'articolo 22 del più volte ricordato disegno di legge n. 2314, disegno che, come si è detto, è sottoposto all'esame della Camera dei deputati. Con riferimento ad alcune proposte di emendamento dirette a sancire l'incompatibilità del posto di professore aggregato con l'assolvimento di funzioni amministrative o professionali alle dipendenze di qualsiasi ente pubblico o privato, è stato ossenvato che il professore aggregato, in quanto impiegato statale, è soggetto alle norme generali relative alle incompatibilità previste per la generalità degli impiegati statali e quindi non è necessaria alcun'altra norma particolare.

Al termine del lungo ed ampio dibattito, che ha impegnato più sedute, la Commissione ha approvato il nuovo testo sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo 3, con le modificazioni prospettate ed accolte nel corso del dibattito.

Tale testo prevede, al primo comma, che i professori aggregati svolgano attività didattica e scientifica. Il secondo comma stabillisce che possono essere loro affidati, in relazione alle materie per cui hanno vinto il concorso, i seguenti compiti: a) la direzione di un settore di ricerca, di un reparto ovvero di un laboratorio; b) l'insegnamento istituzionale o monografico relativo a discipline ufficiali proprie dei consi di laurea, ovvero insegnamenti nelle scuole di specializzazione, di perfezionamento o comunque di diploma; lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali o triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di te-

nere il secondo insegnamento annuale senza retribuzione; nei casi consentiti, uno dei corsi sdoppiati di insegnamenti ufficiali. Il terzo comma del nuovo testo prevede che la facoltà o scuola, al momento della copertura del posto, stabilisca i compiti specifici, fra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sarà tenuto a svolgere, determina l'istituto di appartenenza e le modalità di coordinamento delle sue attività. Prevede inoltre che, quando, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, la facoltà deliberi con l'intervento dell'interessato e che in caso di dissenso, su ricorso dell'interessato, decida in via definitiva il Senato accademico.

La Commissione ha approvato poi in un testo modificato il quarto comma dello stesso articolo. Questo comma prevede che, quando nella facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali d'insegnamento per i quali non vi sia un titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda e su deliberazione motivata del Consiglio di facoltà, possa essere chiamato a svolgere, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi.

Si è poi approvato il quinto comma con un emendamento, nel quale si precisa che la destinazione del professore aggregato ad un collegio universitario ha luogo mediante comando temporaneo. La Commissione infine ha approvato l'emendamento aggiuntivo già ricordato nel quale si stabilisce che in relazione ai compiti previsti dall'articolo 3 l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale.

Non sono mancati riferimenti all'importante problema della partecipazione degli aggregati ai consigli di Facoltà. Con lievi modifiche infatti è stato approvato l'articolo 4, che statuisce anzitutto che i professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà e che, qualora il loro numero superi la metà dei professori di ruolo del Consiglio stesso, i professori aggregati eleggono a scrutinio segreto una loro rappresentanza pari al 50 per cento dei professori ordinari e straordinari costituenti il Con-

siglio di facoltà. Il secondo comma dell'articolo stabilisce che i professori aggregati non partecipano alle deliberazioni del Consiglio di facoltà che si riferiscano a coperture di cattedre di ruolo, o comunque riguardino esclusivamente professori di ruolo o fuori ruolo.

I posti di professore aggregato vengono assegnati a gruppi di materie affini. Così è stabilito dall'articolo 5 del testo governativo. La Commissione ha però modificato tale testo nel senso che la proposta della affinità tra materie è competenza della Facoltà, mentre la decisione è del Ministro, il quale la prenderà sentito il parere del Consiglio superiore. Da segnalare che, nel nuovo testo, l'affinità tra materie di uno stesso gruppo è ricondotta a una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere. Pur consapevole che è proprio della scienza moderna il progressivo avvio verso più accentuate specializzazioni, la Commissione ha creduto opportuno accogliere la proposta del Governo che i posti di professore aggregato siano assegnati a gruppi di materie affini, perchè la specializzazione della ricerca e quindi dell'insegnamento, pena la decadenza e la sterilità stessa della scienza, non deve essere esasperata o meglio non deve essere intesa come motivo per ignorare o trascurare il vasto campo da cui essa ha tratto origine e lievito fecondatore. Il nuovo testo dell'anticolo 5 prevede pertanto che i posti di ruolo di professore aggregato siano ripartiti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione fra le facoltà o scuole che ne abbiano fatto richiesta, sentito il parere dei Senati accademici delle università ed istituti interessati. Prevede poi che il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determini a quali gruppi di materie debbono essere assegnati i posti medesimi, sentite le proposte delle facoltà e sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore. Il testo aggiunge, come si è già ricordato, che l'affinità tra materie dello stesso gruppo deve essere motivata dalle facoltà e ricondotta ad una disciplina essen-

ziale che assicuri unità all'insegnamento ed alla ricerca del professore aggregato.

Con lievi emendamenti al testo originario, la Commissione ha approvato l'articolo 6, articolo che prevede che i posti di ruolo di professore aggregato siano coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: a) coloro che siano stati ternati o dichiarati maturi in concorsi a posti di professore universitanio di ruolo; b) i professori incaricati; c) i liberi docenti; d) gli assistenti ordinari; e) i presidi ed i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; f) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; g) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice, segnalati servigi alla cultura nel settore cui il concorso si riferisce. Il testo prevede inoltre che l'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore e la libera docenza debbano essere stati esercitati per almeno tre anni e debbano riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso. L'articolo detta quindi norme circa lo svolgimento dei conconsi medesimi, prevedendo, fra l'altro, che, qualora sia richiesta da più facoltà l'apertura di un concorso per professore aggregato attribuito ad uno stesso gruppo di materie, il Ministro possa indire un unico concorso pubblico, purchè il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre.

Anche l'articolo 7 è stato modificato; infatti si è soppresso, per quanto riguarda la commissione giudicatrice, l'inciso relativo alla rappresentanza della Facoltà o Scuola che ha richiesto il concorso. Il nuovo testo in panticolare dispone che la commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro, sia composta di 5 o di 7 membri, a seconda che il concorso sia per un solo posto o per più posti di professore aggregato. I membri della commissione sono scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie del gruppo per cui è indetto il concorso o di materie affini;

due di essi (o tre quando la commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori aggregati delle materie per cui è indetto il concorso; uno è nominato dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore e due (o tre ove la commissione risulti composta di 7 membri) sono sorteggiati.

Nel corso dell'ampia discussione relativa all'articolo 8, il ministro Gui, in relazione alle esigenze emerse dalla discussione stessa, ha proposto, in sostituzione di detto articolo, un nuovo testo, che è stato approvato dalla Commissione. Secondo la nuova formulazione, la commissione giudicatrice dei concorsi propone non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso e, quando il concorso sia per più posti, tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito; e può altresì proporre due idonei, graduati in ordine alfabetico. L'articolo contiene poi una serie di norme circa la nomina dei vincitori.

Infine la Commissione ha approvato l'articolo 9 del testo governativo, riducendo da 4 a 3 anni il periodo, richiesto dal secondo comma, per la definitiva conferma nel ruolo dei professori aggregati, e l'articolo 10 con alcuni emendamenti miranti ad assicurare una adeguata pubblicità alle vacanze dei posti di professore aggregato ed ai trasferimenti. Gli articoli 11 e 12 e la tabella allegata al disegno di legge sono stati accolti nel testo governativo, come anche l'articolo 2, la cui approvazione era stata inizialmente sospesa. Quest'ultimo articolo è stato inserito dopo l'articolo 11.

In conclusione, onorevoli senatori, come emerge dagli articoli sottoposti ora alla vostra approvazione, la nuova figura di docente è così caratterizzata: il professore aggregato è soggetto di attività accademiche intermedie fra l'assistente ed il professore di ruolo; è vincitore di un concorso, per titoli ed esami, indetto non per una sola e determinata disciplina (come per i professori universitari di ruolo e per gli assistenti), bensì per un gruppo di materie affini; è assegnato ad una facoltà e non ad una cattedra o ad un istituto; ha uno svi-

luppo di carriera intermedio tra quello degli assistenti e dei professori di ruolo.

Il nuovo ruolo di docenti - che si vuole introdurre nel nostro ordinamento univensitario con questo disegno di legge, ispirato all'interesse superiore degli studi, per una migliore organizzazione della ricerca e dell'insegnamento — sarà certamente motivo di utile emulazione per tutti coloro che appartengono alle categorie ammesse al concorso e soprattutto rappresenterà un incentivo per gli assistenti di ruolo, i quali, non potendo tutti aspirare alle cattedre - necessariamente sempre ben poche in rapporto al numero degli assistenti - saranno indotti, in vista del nuovo nuolo, a proseguire i loro studi e a svolgere con costante impegno le loro funzioni nella vita universitaria.

Il professore aggregato, garantito da norme che gli assicurano una posizione di prestigio e gli conferiscono funzioni dignitose e largamente autonome sia nel campo della ricerca scientifica che in quello dell'attività didattica, sarà senza dubbio prezioso strumento dell'organico sforzo che il Governo ed il Parlamento stanno compiendo per l'adeguamento delle nostre Università alle moderne esigenze dell'istruzione superiore.

Mentre si iniziava l'esame di questo disegno di legge è stata pubblicata e distribuita dal Senato della Repubblica la Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia e linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della Scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 (doc. 49 del Senato, IV legislatura). In questa relazione l'onorevole Gui, Ministro della pubblica istruzione, dichiara fra l'altro: « fondamentale appare al Ministero della pubblica istruzione, nella predisposizione del nuovo piano di sviluppo della scuola italiana, l'obiettivo

di provvedere ad una maggiore rispondenza negli ordinamenti e nelle dimensioni, alle esigenze dello sviluppo tecnico e del progresso della società italiana da parte delle istituzioni universitarie. Il Ministero è consapevole che in una società come la contemporanea le Università sono chiamate ad allargare enormemente la loro sfera d'azione, sia per quanto concerne la ricerca scientifica e la formazione della cultura superiore, sia per quanto attiene all'attività d'insegnamento e di preparazione professionale e scientifica, ai vari livelli, di nutriti quadri di studiosi e di tecnici quali necessitano allo sviluppo complessivo della comunità. A questo fine sono necessari adeguamenti quantitativi ed innovazioni qualitative di grande portata che mettano le nostre Università in condizioni di rispondere alle nuove esigenze, senza sovvertirne la struttura essenziale, da sempre ordinata, secondo una tradizione gloriosa, ai due fini fondamentali e strettamente collegati della ricerca scientifica e dell'insegnamento superiore ».

Queste significative parole dell'onorevole Ministro, che sono state confortate successivamente dalla presentazione al Parlamento del disegno di legge n. 2314 recante modifiche all'attuale ordinamento universitario e, di recente, dall'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del piano quinquennale della Scuola, non possono non rafforzare la nostra fiducia nella validità del disegno di legge governativo n. 696 sui professori aggregati. Ci auguriamo vivamente, onorevoli senatori che questo provvedimento legislativo, con gli emendamenti che la Commissione ha ritenuto opportuno approvare, nel momento in cui abbiamo l'onore di sottoporvi il risultato del nostro lavoro, raccolga in Aula la vostra ambita approvazione.

GIARDINA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

« Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » (n. 696)

Art. 1.

Con effetto dal 1º novembre 1964, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze scientifiche e didattiche delle Facoltà o Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il ruolo dei professori aggregati.

La dotazione organica del predetto ruolo è determinata nella annessa tabella.

Art. 2.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano, nei confronti dei professori aggregati, le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei professori universitari di ruolo.

Si applicano, altresì, nei confronti dei predetti professori aggregati, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e successive integrazioni sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

I professori aggregati svolgono attività didattica e scientifica.

La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, delibera i compiti che l'aggregato sarà tenuto a svolgere. Tali compiti potranno essere successivamente modificati con delibera della Facoltà o Scuola, sentito l'interessato.

In particolare i professori aggregati esercitano le seguenti funzioni:

- *a*) direzione di un gruppo di ricercatori, di un reparto, ovvero di un laboratorio;
- b) attività didattica integrativa ed ausiliaria di quella dei professori ufficiali, me-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Identico.

Art. 1.

Con effetto dal 1º novembre 1965, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze delle Facoltà o Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il ruolo dei professori aggregati.

Identico.

(Vedi articolo 11).

Art. 2.

Identico.

Ad essi possono essere affidati, in relazione alle materie per cui hanno vinto il concorso, i seguenti compiti:

- a) la direzione di un settore di ricerca, di un reparto ovvero di un laboratorio;
- b) l'insegnamento istituzionale o monografico relativo a discipline ufficiali proprie dei corsi di laurea, ovvero insegnamenti nelle scuole di specializzazione, di perfezionamento o comunque di diploma; lo svolgimento di un corso annuale di discipline

(Segue: Testo del Governo).

diante corsi, istituzionali o monografici, intesi all'approfondimento o al completamento dei corsi ufficiali, ovvero mediante insegnamento nelle scuole di perfezionamento e di specializzazione o comunque aggregate alla Facoltà.

Qualora nella Facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento per i quali non vi sia un titolare di ruolo, il professore aggregato può essere chiamato a svolgere, sempre su deliberazione del Consiglio di Facoltà, in luogo o in aggiunta all'attività di cui al precedente comma, uno dei corsi ufficiali medesimi.

Col consenso dell'interessato e su proposta della Facoltà o Scuola, approvata dal Senato accademico, il Rettore può, altresì, destinare il professore aggregato ad un Collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del Collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti. Ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato può essere affidata la Direzione del Collegio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

biennali o triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione; nei casi consentiti, uno dei corsi sdoppiati di insegnamenti ufficiali.

La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, delibera i compiti specifici, tra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sarà tenuto a svolgere, determina l'istituto di appartenenza e le modalità di coordinamento delle sue attività. Qualora, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato. In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato decide in via definitiva il Senato accademico.

Qualora nella Facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento per i quali non vi sia un titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, può essere chiamato a svolgere, su deliberazione motivata del Consiglio di facoltà, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi.

Col consenso dell'interessato e su proposta della Facoltà o Scuola, approvata dal Senato accademico, il rettore può, altresì, destinare, con comando temporaneo, il professore aggregato ad un Collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del Collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti. Ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato può essere affidata la direzione del Collegio.

In relazione ai compiti previsti dai precedenti commi, l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale ai sensi dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(Segue: Testo del Governo).

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi previsti per i professori ufficiali dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Art. 4.

I professori aggregati partecipano alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà, con esclusione di quelle che si riferiscono a copertura di cattedre di ruolo o, comunque, relative esclusivamente a professori di ruolo o fuori ruolo. Qualora il loro numero ecceda la metà di quello dei professori di ruolo, i professori aggregati eleggono, a scrutinio segreto, una loro rappresentanza non superiore al 50 per cento del numero dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di Facoltà.

Art. 5.

I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, fra le singole Facoltà o Scuole, che ne abbiano fatto richiesta, in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche e al rapporto numerico esistente in ogni Facoltà o Scuola fra docenti e studenti.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione dei posti, la Facoltà o Scuola delibera sulla sua assegnazione ad un gruppo di materie affini.

I gruppi di materie affini sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Gli eventuali decreti di modificazione sono emanati con la medesima procedura.

Con decreto del Ministro e su proposta della Facoltà o Scuola approvata dal Senato accademico, i posti di ruolo possono essere trasferiti ad altro gruppo di materie affini della stessa o di altra Facoltà o Scuola.

Il trasferimento ha effetto dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è stato disposto. (Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Identico.

Art. 3.

I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà. Qualora il loro numero superi la metà dei professori di ruolo del Consiglio stesso i professori aggregati eleggono, a scrutinio segreto, una loro rappresentanza pari al 50 per cento dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di facoltà.

I professori aggregati non partecipano alle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si riferiscono a coperture di cattedre di ruolo o, comunque, relative esclusivamente a professori di ruolo o fuori ruolo.

Art. 4.

I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, fra le singole Facoltà o Scuole che ne abbiano fatto richiesta, sentito il parere del Senato accademico delle Università od Istituti di istruzione universitaria interessati. La ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche ed al rapporto numerico esistente in ogni Facoltà o Scuola fra professori di ruolo e studenti.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto determina a quali gruppi di materie vengono assegnati i posti di ruolo di professore aggregato, sentite le proposte delle singole Facoltà o Scuole interessate da adottarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione di cui al precedente comma e sentito il parere della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'affinità tra materie dello stesso gruppo deve essere motivata dalle Facoltà e ricondotta a una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere.

(Segue: Testo del Governo).

Art. 6.

I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: a) i professori incaricati; b) i liberi docenti; c) gli assistenti ordinari; d) i professori ordinari in scuola secondaria di secondo grado; e) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituzioni scientifiche straniere. L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Possono, altresì, partecipare al concorso coloro che siano stati dichiarati maturi in un precedente concorso a cattedre.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione o dalla data di vacanza del posto.

Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla Commissione e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso. (Segue: Testo proposto dalla Commissione).

La medesima procedura va esperita nel caso di eventuali modificazioni.

Art. 5.

I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: a) coloro che siano stati ternati o dichiarati maturi in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; b) i professori incaricati; c) i liberi docenti; d) gli assistenti ordinari; e) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; f) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; g) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, segnalati servigi alla cultura nel settore cui il concorso si riferisce. L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4 o dalla data di vacanza del posto.

Qualora sia richiesta da più Facoltà l'apertura di concorso a un posto di professore aggregato attribuito a uno stesso gruppo di materie, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire un unico concorso pubblico, purchè il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre.

Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato ed eventualmente, a giudizio della Commissione, anche in una lezione su temi scelti dalla Commissione stessa e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso;

(Segue: Testo del Governo).

Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora nel termine di cui al secondo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico della Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per l'aggregazione alla Facoltà cui il posto è assegnato.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso, composta di cinque membri, è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

La Facoltà o Scuola che ha richiesto il concorso designa all'uopo un professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, e un professore aggregato.

La Commissione è composta dei professori designati ai sensi del precedente comma e di altri tre, di cui uno direttamente scelto dal Ministro ed altri due designati dalla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, fra i professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, di Università o Istituti di istruzione universitaria diversi da quelle cui appartiene la Facoltà o Scuola interessata al concorso.

I membri della Commissione debbono essere scelti fra i professori della materia o di materia affine.

Nessuno può far parte per due volte consecutive di una Commissione di concorso per il medesimo gruppo di materie.

Qualora non si renda possibile, per mancanza di professori aggregati di discipline attinenti al concorso, procedere alla designazione di un professore aggregato, la designazione stessa e la conseguente nomina vengono fatte nei confronti di altro professore di ruolo o fuori ruolo. (Segue: Testo proposto dalla Commissione).

la lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

Identico.

Qualora nel termine di cui al secondo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico dell'Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per la stessa Facoltà cui il posto è assegnato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta di cinque membri; nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 5 la Commissione è composta di 7 membri.

I membri della Commissione sono scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

Due di essi (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori aggregati delle materie di cui al comma precedente; uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la 1ª Sezione del Consiglio superiore; e due (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono sorteggiati secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo del Governo).

La Commissione può riunirsi nella sede dell'Università o Istituto per cui è stato indetto il concorso.

Si osservano, per quanto riguarda le incompatibilità, le stesse disposizioni che disciplinano la materia nei confronti dei concorsi per la copertura delle cattedre di ruolo.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice propone tre idonei in ordine alfabetico. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero.

La nomina è conferita con decreto del Ministro all'idoneo che sia prescelto dalla Facoltà o Scuola.

Con la stessa modalità entro un triennio dalla data di pubblicazione della relazione del (Segue: Testo proposto dalla Commissione).

La Commissione si riunisce in Roma nella sede prefissata dal Ministero della pubblica istruzione.

Si osservano, per quanto riguarda le incompatibilità, le stesse disposizioni che disciplinano la materia nei confronti dei concorsi per la copertura dei posti di professore universitario di ruolo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice dei concorsi, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso sia indetto per più posti la Commissione può designare tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari. Qualora la designazione della Facoltà o Scuola cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria, proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria abbia già conseguito ovvero abbia rifiutato la nomina, ovvero sia già professore aggregato.

La Commissione, qualunque sia il numero dei posti messi a concorso, può, inoltre, proporre due idonei elencati in ordine alfabetico.

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero.

La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla Facoltà o Scuola.

Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerto, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella Facoltà, ovvero, nel caso del terzo comma dell'articolo 5 della presente legge, in una delle Facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti.

Entro un biennio dalla data di pubblicazione della relazione del concorso, gli idonei

(Segue: Testo del Governo).

concorso, gli idonei possono essere nominati presso altra Facoltà o Scuola dello stesso o altro Ateneo, subordinatamente alla disponibilità del posto.

Il posto di professore aggregato non può essere coperto per incarico.

Art. 9.

All'atto della nomina, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 500.

Dopo quattro anni di regolare ed ininterrotto servizio, e previo giudizio favorevole di un'apposita Commissione di tre professori ordinari di ruolo o fuori ruolo nominata dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i professori aggregati conseguono la stabilità.

All'atto della nomina a stabile, i professori aggregati vengono inquadrati nel coefficiente 580.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 580, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 630 e, dopo quattro anni, il coefficiente 750 e, infine, dopo altri quattro anni, il coefficiente 820.

Ai professori aggregati è attribuita l'indennità di ricerca scientifica nelle misure e con le modalità previste per i professori incaricati esterni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Le disposizioni relative alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima della nomina nel ruolo dei professori universitari si osservano anche nei confronti dei professori aggregati.

In caso di servizi prestati contemporaneamente, si valutano quelli per i quali sono previste disposizioni più favorevoli.

Art. 10.

I professori aggregati possono essere trasferiti con il loro consenso e subordinatamente alla disponibilità di posto, da una ad altra Facoltà dello stesso o di altro Ateneo su richiesta della Facoltà. (Segue: Testo proposto dalla Commissione).

possono essere nominati presso altre Facoltà o Scuole dello stesso o di altro Ateneo, subordinatamente alla disponibilità del posto.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Dopo tre anni di regolare ed ininterrotto servizio, e previo giudizio favorevole di una apposita Commissione di tre professori ordinari di ruolo o fuori ruolo nominata dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i professori aggregati sono confermati nel ruolo.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 9.

I professori aggregati possono essere trasferiti, con il loro consenso e subordinatamente alla disponibilità di posti di ruolo, da una ad altra Facoltà o Scuola dello stesso o di altro Ateneo.

(Segue: Testo del Governo).

Il trasferimento è disposto per lo stesso gruppo di materie al quale il professore aggregato era assegnato o per un gruppo affine.

Art. 11.

I professori aggregati vengono collocati a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui abbiano compiuto il 65° anno di età.

(Vedi articolo 2).

Art. 12.

All'onere di lire 140.000.000, derivante dall'approvazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1965 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Il trasferimento è richiesto, con deliberazione motivata, dalle Facoltà o Scuole che hanno la disponibilità del posto di ruolo alle Facoltà o Scuole presso cui i professori aggregati sono in servizio, e che sono tenute a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste, allegando dichiarazioni scritte d'assenso degli interessati.

Il provvedimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione per lo stesso gruppo di materie al quale il professore aggregato è assegnato, o per un gruppo affine.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano, nei confronti dei professori aggregati, le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei professori universitari di ruolo.

Si applicano, altresì, nei confronti dei predetti professori aggregati, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e successive integrazioni sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Identico.

(Segue: Testo del Governo).

TABELLA

RUOLO ORGANICO DEI PROFESSORI AGGREGATI PER LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

dal	1°	novembre	1964				•	Posti	n.	200
dal	1°	novembre	1965					»	»	400
dal	1°	novembre	1966					»	»	600
dal	10	novembre	1967					»	»	800
dal	1°	novembre	1968					»	»	1.000

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

TABELLA

Identica.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Fortunati, Granata, Salati, Scarpino, Vaccaro, Piovano, Romano, Pesenti e Carucci: « Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati » (n. 282)

Art. 1.

L'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento ufficiale è impartito da professori straordinari e ordinari, da professori aggregati e da professori incaricati ».

Art. 2.

Il professore aggregato è nominato per le singole discipline previste dall'ordinamento vigente degli studi.

L'attività del professore aggregato si svolge nell'ambito di un Istituto universitario ed è coordinata per la parte didattica dal direttore dello stesso Istituto o dal professore ordinario o straordinario della stessa disciplina, secondo i criteri fissati dalle Facoltà o Scuole.

Il professore aggregato deve risiedere stabilmente nella città sede dell'Istituto presso cui è nominato.

Art. 3.

Il professore aggregato partecipa alle sedute dei Consigli di Facoltà, ma ha voto deliberativo solo per quanto concerne:

- 1) l'approvazione e il coordinamento degli orari e dei programmi dei corsi ufficiali, pareggiati e a titolo privato;
- 2) ogni provvedimento che il Consiglio di Facoltà debba adottare nei riguardi dei professori aggregati, dei professori incaricati, degli assistenti e delle loro attività.

Art. 4.

Per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, il professore aggregato fa parte del Consiglio direttivo dell'Istituto universitario cui è stato assegnato con riferimento a una specifica disciplina, e che deve essere composto dei professori straordinari, ordinari e aggregati che fanno capo all'Istituto stesso. Il Consiglio direttivo degli Istituti universitari delibera in merito alla ripartizione dei fondi, alla assunzione del personale, alla divisione dei compiti tra il personale docente, tecnico e subalterno e all'organizzazione dell'attività didattica scientifica.

Art. 5.

Il professore aggregato è tenuto a svolgere un insegnamento annuale, secondo lo orario fissato dalla Facoltà o Scuola e in base ai criteri di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge. Il corso svolto dai professori aggregati può essere parallelo a corsi svolti da altri professori di ruolo o incaricati, e sdoppiati per motivi didattici.

Su richiesta della Facoltà o Scuola il professore aggregato è tenuto, con riferimento alla frequenza degli studenti e alle particolari esigenze della disciplina, a svolgere, senza retribuzione alcuna, anche un secondo insegnamento annuale sia per lo stesso corso, sia per un altro corso nel caso di disciplina biennale o triennale.

Art. 6.

Il ruolo di professori aggregati di Università o di Istituti di istruzione superiore è stabilito secondo l'annessa tabella I. L'Istituzione dei posti di ruolo è così fissata:

200 posti nel 1964;

400 posti nel 1965;

600 posti nel 1966

per complessivi 1.200 posti in tre anni.

La ripartizione dei posti è effettuata tra le singole Facoltà e Scuole con decreto del Presidente della Repubblica su proposta mo-

tivata del Ministro della pubblica istruzione e sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in base alle richieste delle stesse Facoltà e Scuole con riferimento alle specifiche esigenze dei singoli corsi di laurea e di diploma.

Art. 7.

Le Facoltà o Scuole, con relazione motivata in rapporto alle esigenze didattiche e scientifiche, dispongono a quale disciplina i posti di ruolo debbono essere assegnati, se debbono essere ricoperti per chiamata, trasferimento o concorso, e presso quale degli Istituti o Cliniche già esistenti il professore aggregato dovrà svolgere la sua attività.

Nell'attribuzione dei posti di ruolo di professore aggregato devono essere in particolare tenute presenti le esigenze dei corsi frequentati da più di 400 studenti: a tali discipline la Facoltà o Scuola è tenuta ad assegnare almeno due terzi dei posti dei quali dispone.

Agli effetti del comma precedente, per gli insegnamenti biennali o triennali, il numero degli studenti è costituito dalla somma degli studenti iscritti ai singoli corsi annuali.

Non possono essere attribuiti posti di ruolo di professore aggregato a Istituti universitari che non hanno, per le discipline che ad essi fanno capo per disposizione statutaria, alcun professore ordinario o straordinario. In tali casi l'attribuzione può avere luogo ugualmente, se le Facoltà o Scuole abbiano già deliberato che un posto di ruolo, resosi vacante di professore ordinario, sia destinato per concorso o per trasferimento a una delle suddette discipline.

Per esigenze determinate dalla frequenza degli studenti e dalla natura dell'insegnamento e della ricerca, può essere attribuito più di un posto di ruolo di professore aggregato, per la stessa disciplina. Nell'attribuzione dei posti di ruolo di professore aggregato le Facoltà o Scuole debbono specificare i motivi dell'attribuzione, con riferimento ai criteri generali fissati nel presente articolo. In caso di vacanza di posti di professore aggregato, le Facoltà o Scuole non

possono modificare la precedente destinazione, se non comprovando le modificazioni intervenute nella situazione che richiedono valutazioni diverse da quelle originariamente formulate.

Art. 8.

Le Facoltà o Scuole, nel disporre la destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario che si rendono vacanti, debbono dare assicurazione che nessuno degli Istituti universitari cui sono stati attribuiti professori aggregati è privo di professori ordinari.

Art. 9.

L'immissione nel ruolo di professori aggregati delle Università e degli Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.

Art. 10.

I posti di ruolo di professore aggregato devono essere ricoperti da un titolare entro due anni dall'attribuzione o dalla vacanza. Trascorso tale periodo senza che sia stata assunta alcuna deliberazione valida per la richiesta di concorso, o per la chiamata secondo le norme fissate dall'articolo 20 della presente legge, o per il trasferimento secondo le norme vigenti per i professori ordinari o straordinari, i posti di ruolo debbono essere automaticamente messi a concorso per iniziativa del Ministero della pubblica istruzione, per le medesime discipline cui erano stati in precedenza attribuiti se trattasi di vacanza, o per le discipline che saranno fissate dalla I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, se trattasi di attribuzioni non seguite da provvedimenti idonei per la loro utilizzazione.

Art. 11.

Il concorso pubblico per la nomina dei professori aggregati è bandito, su richiesta delle Facoltà o Scuole o in base alle dispo-

sizioni di cui al precedente articolo, dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il bando di concorso deve specificare a disciplina oggetto del concorso, e, Istituto per Istituto universitario, il numero dei posti.

In un anno accademico non può essere disposto più di un bando di concorso per la stessa disciplina. Per ogni concorso, qualunque sia il numero dei posti, opera una sola commissione giudicatrice, composta da cinque membri sorteggiati tra gli iscritti in appositi albi istituiti e aggiornati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il sorteggio dei componenti la commissione è eseguito e verbalizzato sotto la responsabilità del Ministro della pubblica istruzione, dopo la presentazione dei titoli da parte dei concorrenti.

Qualora per comprovati motivi, alla stregua delle norme vigenti per i concorsi a cattedre universitarie, uno o più commissari sorteggiati non possono partecipare ai lavori della commissione, si procede a nuovo sorteggio limitatamente al numero dei commissari da sostituire.

Art. 12.

La istituzione degli albi per gruppi di discipline affini comprese negli ordinamenti degli studi delle Facoltà e Scuole deve essere effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I gruppi di disciplina sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per ogni gruppo sono iscritti di diritto sull'albo i professori ordinari e straordinari delle discipline comprese nel gruppo stesso.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabilite le modalità del sorteggio di cui all'articolo precedente.

Dopo la prima istituzione degli albi, allo inizio di ogni anno accademico il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad aggiornare gli albi medesimi.

Art. 13.

La commissione con relazione motivata e sulla base dei titoli che documentano l'attività didattica e scientifica svolta dai candidati nel decennio precedente, elenca in ordine di merito tanti vincitori quanti sono i posti messi a concorso. La Commissione può proporre con particolare e argomentata motivazione un numero di vincitori inferiore a quello dei posti messi a concorso. Per gli altri candidati, la Commissione non può esprimere giudizio di maturità e non può formulare alcuna graduatoria.

La relazione della Commissione giudicatrice è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e notificata a tutti i concorrenti entro trenta giorni dalla sua approvazione. Gli atti delle Commissioni giudicatrici sono vagliati e resi esecutivi secondo le norme vigenti per i concorsi a cattedre universitarie.

Art. 14.

La scelta degli Istituti universitari presso i quali sono messi a concorso i posti di ruolo di professore aggregato spetta ai vincitori, secondo l'ordine nel quale sono indicati nella graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice. A tale scopo, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e dei relativi titoli. ogni concorrente deve elencare, in ordine di preferenza, tutti gli Istituti che figurano nel bando di concorso. L'elenco verrà chiuso dai candidati stessi in busta sigillata, che verrà aperta solo dopo la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice. Le domande 'di ammissione al concorso che non contengono tale elenco non possono essere accolte. I vincitori sono nominati presso i singoli Istituti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le Facoltà o Scuole possono richiedere al Consiglio superiore della pubblica istruzione, con relazione motivata sulla base di esi-

genze didattiche e scientifiche, di annullare le nomine. Ove il Consiglio superiore della pubblica istruzione ritenga fondati i motivi della richiesta, il professore aggregato viene assegnato all'Istituto successivamente indicato nell'elenco delle preferenze.

Art. 15.

I professori aggregati sono nominati in prova per la durata di tre anni solari, durante i quali, per gravi motivi e su motivata deliberazione della Facoltà o Scuola, possono essere dispensati dall'ufficio con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Al termine del terzo anno di effettivo e ininterrotto servizio, i professori aggregati in prova conseguono la stabilità sulla base di un motivato giudizio favorevole espresso dalle Facoltà o Scuole, tenendo conto di una relazione presentata dai direttori degli Istituti universitari, presso cui i professori aggregati hanno svolto la loro attività.

Il giudizio della Facoltà o Scuola, che deve essere immediatamente notificato agli interessati, è ratificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

A tale ratifica è sottoposto pure il giudizio sfavorevole, nei confronti del quale gli interessati possono presentare le loro deduzioni entro trenta giorni dalla data di notificazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, la deliberazione della Facoltà o Scuola deve essere trasmessa al Ministro della pubblica istruzione, assieme alle deduzioni degli interessati.

Art. 16.

I professori aggregati conseguono tre coefficienti di stipendio, le cui misure annue lorde sono stabilite nell'annessa tabella II. Il coefficiente 580 è assegnato all'atto della immissione in ruolo come professore aggregato in prova; il coefficiente 700 è assegnato all'atto del conseguimento della stabilità; il coefficiente 800 è attribuito allo adempimento del periodo di anzianità di servizio stabilito dalla tabella II.

Ai professori aggregati spettano, per ogni biennio di appartenenza alla stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dal terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 17.

Ai professori aggregati è corrisposta per 12 mesi all'anno e in aggiunta allo stipendio l'indennità di ricerca scientifica. L'indennità è conferita alle condizioni previste dalle norme vigenti per il personale insegnante universitario, in misura pari ai quattro quinti di que'la conferita ai professori straordinari e ordinari.

Art. 18.

I professori aggregati sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età.

I professori aggregati che compiono il 70° anno di età durante l'anno accademico conservano l'ufficio sino al termine dell'anno accademico stesso.

Art. 19.

In quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge sono estese ai professori aggregati le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 primo comma dell'articolo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21 e 23 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e quelle di cui agli articoli 65, 66, 68, 69, 74, 77, 93, 95, 96, 98, 100, 102, 108, 110 e 116 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni.

NORME TRANSITORIE

Art. 20.

Per il periodo che va dal 1º novembre 1964 al 1º novembre 1966 possono essere chiamati a coprire posti di ruolo di professore aggregato coloro che sono stati inclusi nella terna di vincitori di concorso per professore straordinario e, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non sono stati nominati professori straordinari.

La chiamata può essere effettuata per la stessa materia del concorso di professore straordinario o per materie affini. L'affinità delle discipline è giudicata secondo le norme vigenti per la conferma della stabilità degli assistenti ordinari che hanno conseguito la libera docenza.

La deliberazione con cui si procede alla chiamata è adottata con i criteri previsti dagli articoli 2 e 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e dall'articolo 3 della presente legge.

TABELLA I

RUOLO DEI PROFESSORI AGGREGATI DI UNIVERSITA' E DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

dal 1° novembre 1964 posti n. 200 dal 1° novembre 1965 posti n. 400 dal 1° novembre 1966 posti n. 600 Totale n. 1.200

TABELLA II

COEFFICIENTI DI RETRIBUZIONE AI PROFESSORI AGGREGATI

	Coeff.
All'atto della nomina a professore	
aggregato in prova	580
All'atto della conferma a profes-	
sore aggregato stabile (dopo tre	
anni di prova)	700
Dopo sei anni dall'attribuzione del	
coefficiente 700	800